



COMUNE DI PALERMO
Area dello Sviluppo Economico

R E G O L A M E N T O D E H O R S

TESTO EMENDATO
[in grassetto il testo degli emendamenti]

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 548 del 22/12/2022

I N D I C E

OGGETTO E FINALITÀ

CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art.1 - Definizioni
- Art.2 - Tipologia di attività
- Art.3 - Caratteristiche generali delle occupazioni
- Art.4 - Distanze
- Art.5 - Tipologie di aree occupate
- Art.6 - Divieti ed obblighi
- Art.7 - Impianti tecnologici
- Art.8 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art.9 - Pubblicità

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art.10 - Provvedimento concessorio
- Art.11 - Durata della concessione
- Art.12 - Rilascio della concessione. Voltura
- Art.13 - Obblighi del titolare della concessione
- Art.14 - Obblighi a carattere sanitario
- Art.15 - Sospensione e revoca della concessione
- Art.16 - Rinuncia all'occupazione
- Art.17 - Decadenza della concessione
- Art.18 - Rinnovo della concessione
- Art.19 - Sanzioni
- Art.20 - Applicazione del Canone Unico Patrimoniale ed altri oneri
- Art.21 - Norme transitorie e finali

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al successivo art. 2. I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio ai clienti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Il Comune di Palermo, nell'ambito delle attività da intraprendere per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici.

Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE

ART.1 Definizioni

1. Per *dehors* si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato ad uso pubblico che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all’aperto, annesso ai locali ove si svolgono le attività di cui al successivo art. 2.
2. I *dehors* sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - a) Tavoli e sedie.
 - b) Tavoli, sedie, ombrelloni.
 - c) Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni.
 - d) Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituiti da fioriere.
 - e) Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
 - I. struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, **legno**, pvc) con montanti sottili;
 - II. tamponatura realizzata completamente in vetro antinfortunistica o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l’interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
 - III. copertura in vetro antinfortunistica o policarbonato trasparente rigido similvetro. In questo caso, ai fini di protezione dall’irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l’installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell’acqua piovana. L’altezza esterna della struttura non può superare i metri 3,50 dalla quota di calpestio esterna.
 - IV. pavimentazione con pedana in legno.
3. Nell’area del *dehors* o nelle immediate adiacenze potrà essere posizionato il leggio porta menù, avente le seguenti caratteristiche: materiale costruttivo in ferro battuto color grigio scuro ovvero in legno scuro; altezza massima m. 1,30; larghezza e profondità massima m. 0,50.

ART. 2 Tipologia di attività

1. I *dehors* sono concedibili alle seguenti tipologie di attività:
 - a) bar;
 - b) ristoranti/trattorie/osterie;
 - c) altri locali per la ristorazione (pizzerie, sushi bar);
 - d) self service e take-away;
 - e) sale per trattenimenti;
 - f) mense aziendali (e cucine)
 - g) mense sociali;
 - h) chioschi (bar, frutta, gelati, rosticceria).
 - i) **[cassato].**

- 2. Le tipologie di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere anche interne alle strutture turistico-ricettive, da intendersi quali servizi in uso alle strutture stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o storico monumentale.**

ART. 3

Caratteristiche generali delle occupazioni

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'art. 20 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali), nonché nelle "strade urbane interquartiere" esistenti e qualora sia consentita la sosta ai lati della carreggiata.
2. È consentita l'occupazione nello spazio di pertinenza del pubblico esercizio individuato dalla proiezione dei muri perimetrali dell'attività. Dette occupazioni sono concedibili a chi è titolare delle attività di cui all'art. 2 effettuate in locali interni posti a piano terra, e anche a chi è titolare delle stesse attività effettuate in locali posti su altri piani, incluso il seminterrato, limitatamente al prospetto di ingresso e ad eventuali ulteriori aperture e/o luci afferenti all'attività, **comprese le aperture e/o luci attinenti alle strutture turistico-ricettive e che siano titolari delle attività di cui all'art. 2.**
3. **Fatte salve fino alla naturale scadenza le concessioni vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, l'ampiezza delle occupazioni per gli esercizi di somministrazione non può essere superiore al 50% della superficie interna destinata alla somministrazione e comunque non può essere superiore a mq. 50. Sarà garantita, comunque, una superficie minima di mq. 18 per ogni esercizio di somministrazione. Per le altre attività di somministrazione diverse da quanto descritto all'art. 2, la superficie massima concedibile è di mq. 18.**
4. Le collocazioni di *dehors*, privi di ombrelloni, possono avvenire anche sotto le eventuali tende solari, collocate o da collocare.

ART. 4

Distanze

1. Le occupazioni devono rispettare le seguenti distanze minime:
 - a) ml. 0,75 dall'apertura più vicina (portone, finestra, saracinesca, etc.);
 - b) ml. 2,00 da attrezzature e/o arredi pubblici;
 - c) ml. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, etc.;
 - d) ml. 15,00 dalle colonnine più esterne degli impianti di distribuzione carburante;
 - e) **ml. 2,00 da arredi urbani, alberi, aiuole, intendendosi per aiuola uno spazio verde della quadratura di almeno 4 mq., ed escludendosi dalla categoria di arredi urbani i sistemi di illuminazione pubblica, i complementi per le sistemazioni stradali quali tombini, recinzioni di parchi, dissuasori di velocità, contenitori di rifiuti; qualora in prossimità della area chiesta in concessione siano posizionati panchine, fioriere, cestini e comunque elementi non stabilmente infissi al suolo, dovrà prioritariamente essere valutata la possibilità di autorizzarne al concessionario lo spostamento a propria cura e spese in modo tale da consentire il rispetto delle distanze.**
 - f) ml. 2,00 da piste ciclabili;
 - g) ml. 15,00 lungo l'asse viario dal segnale di fermata dei mezzi pubblici.

2. Le occupazioni che siano in prossimità di incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono rispettare le distanze minime tra l'occupazione stessa e l'incrocio previste dal vigente Codice della Strada.
3. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'area oggetto di occupazione del suolo pubblico deve ricadere all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati, formati dai cigli dei marciapiedi e loro prolungamenti di larghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi ed il terzo lato costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati).
4. L'occupazione non può interessare un'area che sia posta a distanza inferiore a metri 5,00 rispetto all'allineamento del ciglio esterno del marciapiede trasversale e, comunque, non può interessare lo stesso marciapiede trasversale, **tranne che nelle aree e strade pedonali, in cui dovrà essere comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati.**

ART. 5

Tipologie di aree occupate

1. Le tipologie di aree pubbliche o private soggette al pubblico passaggio nelle quali è consentita l'installazione di manufatti sono le seguenti:
 - a) Marciapiede pubblico o privato ad uso pubblico, su qualsiasi tipologia di strada e zona: può essere occupata la porzione di marciapiede antistante l'attività e, comunque, deve essere lasciata libera una zona larga mt. 2,00 per il passaggio pedonale. La larghezza minima del marciapiede non può essere inferiore a mt. 3,00. Possono essere allocati *dehors* della tipologia a) di cui al comma 2 dell'art.1. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 3,00 potranno essere posizionate solo superfici di appoggio purché vengano comunque lasciati liberi mt. 2,00 per il passaggio pedonale; nelle aree di rilevanza storico-ambientale l'area per il passaggio dei pedoni non può essere inferiore a m. 1,00.
 - b) Porticati pubblici o privati ad uso pubblico su qualsiasi tipologia di strada e zona: ove è ubicato il pubblico esercizio, in adiacenza all'edificio, l'occupazione è consentita lasciando sempre libera una fascia di mt. 2,00 per il passaggio pedonale all'interno del porticato stesso. Possono essere allocati *dehors* della tipologia a) di cui al comma 2 dell'art. 1.
 - c) Strade e piazze pedonali: le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a mt. 3,00. Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso. Nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3,00, l'occupazione può avvenire in aderenza al marciapiede con una larghezza pari ad un quarto della larghezza della strada (calcolata escludendo la larghezza dei marciapiedi). Può essere collocata qualsiasi tipologia di *dehors* prevista al comma 2 dell'art.1.
 - d) Strade di tipo E ed F: possono essere collocati *dehors* delle tipologie d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.1.
 - e) Strade urbane interquartiere, qualora sia consentita la sosta ai lati della carreggiata: possono essere collocati *dehors* delle tipologie d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.1.
 - f) **Spazi e/o aree pedonali e/o verdi posti di fronte o nelle adiacenze dell'esercizio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, qualora il titolare assuma, per un periodo di tempo almeno pari a quello della concessione, l'obbligo di provvedere alla manutenzione**

ordinaria di detti spazi/aree, previo parere dell'ufficio gestione verde urbano. Sono esclusi giardini storici e ville storiche.

2. Il Comune può individuare specifiche aree a cui viene riconosciuto particolare interesse pubblico, culturale, ambientale, sociale, in riferimento alle quali elaborare progetti di decoro urbano unitari oppure chiederne la redazione ai richiedenti di occupazione di suolo pubblico per qualsiasi tipologia di dehors prevista al comma 2 dell'art. 1, compatibilmente con la tipologia di area occupata, fatte salve le concessioni in essere, da sottoporre alla valutazione del Comune. I progetti di decoro urbano per specifiche aree a seconda della configurazione delle stesse, possono essere presentati all'Amministrazione comunale per l'approvazione, anche su iniziativa degli esercenti, richiedenti occupazione di suolo pubblico per qualsiasi tipologia di dehors prevista al comma 2 dell'art. 1, compatibilmente con la tipologia di area occupata.

ART. 6

Divieti ed obblighi

1. I manufatti non devono interferire con:
 - a) i passi carrabili;
 - b) i passaggi e/o attraversamenti pedonali;
 - c) le corsie riservate ai mezzi pubblici;
 - d) gli spazi di fermata dei mezzi pubblici;
 - e) gli stalli, i raccordi, le rampe, i corridoi e le corsie di transito riservati ai soggetti invalidi;
 - f) gli spazi riservati ai veicoli in servizio pubblico di piazza;
 - g) le uscite di sicurezza o le vie di fuga;
 - h) gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti;
 - i) gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza o igiene pubblica;
2. I manufatti non devono, altresì occultare:
 - a) la segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
 - b) le luci segnaletiche e/o semafori;
 - c) i varchi di entrata/uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti, ed ogni altro sito di interesse pubblico.
3. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) sedie e tavoli;
 - b) ombrelloni, altezza massima da terra m. 3,50, di telo ignifugo, senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale; sono escluse pubblicità;
 - c) delimitazioni con fioriere, aventi altezza massima di m. 1,30 dal pavimento esterno.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico, per garantire il decoro urbano e l'armonico inserimento urbano dei *dehors* ricadenti in ZTO A, ed in tutte le aree assoggettate a tutela storico-ambientale di cui al Codice dei Beni Culturali, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. Le occupazioni che interessano la sede stradale dovranno rispettare il Codice della Strada e ottenere l'ordinanza per la delimitazione della sede stradale. Le suddette occupazioni sono sottoposte alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale e relativo regolamento comunale. Il Comune può stipulare accordi generali con la Soprintendenza al fine di fissare i parametri da rispettare; il rispetto di essi consente il rilascio dell'autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti senza ulteriore parere della Soprintendenza.

5. È consentito il rilascio delle concessioni senza la preventiva ordinanza dirigenziale del Servizio Mobilità allorché l'occupazione richiesta ricada su aree pedonali o su stalli di sosta (anche tariffata) e l'istanza sia corredata da perizia asseverata nella quale si attesti e dimostri il rispetto delle previsioni del Codice della Strada e dei regolamenti comunali vigenti in materia, ferma restando la necessaria ordinanza, anche in fase successiva, da parte del Servizio Mobilità Urbana.
6. Il Comune per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente.
7. Nei casi in cui ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità - finalizzate alla salvaguardia dei diritti dei residenti, della vivibilità del territorio, della normale mobilità, nonché alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali - rendano non tollerabile la concessione di ulteriori occupazioni di suolo pubblico per la collocazione di *dehors*, con deliberazione **del Consiglio comunale su proposta** della Giunta Comunale potranno essere individuate specifiche strade o aree in cui non è ammesso il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico. È fatta salva la facoltà di rinnovo come disciplinata al successivo art. 18.
8. Negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico la diffusione di musica è disciplinata dal “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” ed eventuali successive modificazioni.
9. È vietata qualsiasi forma di chiusura degli ombrelloni, in proiezione al suolo, anche temporanea. Il presente comma, inoltre, si applica anche alle tende installate sullo spazio pubblico e/o privato soggetto alla pubblica fruizione.

ART. 7 **Impianti tecnologici**

1. Può essere consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e per riscaldamento nonché di illuminazioni esclusivamente con sistemi autoalimentati, senza alcun impianto tecnologico fisso. I macchinari e sistemi di illuminazione dovranno essere contrassegnati con certificati CE.
2. Per il riscaldamento possono essere utilizzati radiatori dotati di idoneo dispositivo antiribalzamento, alimentati da bombole con capacità non superiore a 15 kg. Gli irradiatori devono essere certificati, collocati in modo da non intralciare il passaggio dei clienti e, se posti sotto tende e/o ombrelloni, questi dovranno essere costituiti da materiale ignifugo.

ART. 8 **Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità**

1. I manufatti collocati dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi, all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza, è a carico del titolare.
2. Nei *dehors* dovranno essere garantiti i requisiti di salubrità e benessere ambientale.
3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme di legge e regolamentari, oltre che con il Codice Civile.
6. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività; in caso di cessazione della stessa la struttura andrà pertanto rimossa a carico del titolare dell'attività. **In caso di mancata rimozione provvederà l'Amministrazione comunale in danno nei confronti del titolare inadempiente, cui sarà altresì inibito, a titolo di sanzione, la possibilità di ripresentare per i successivi 2 anni richiesta di concessione di suolo pubblico.**

ART. 9

Pubblicità

Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 10 Provvedimento concessorio

- 1.** Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico di cui al presente Regolamento possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa. L'Ufficio potrà tuttavia individuare presupposti e condizioni al ricorrere dei quali **con la presentazione dell'istanza può procedersi all'occupazione, salvo controllo successivo.** A tal fine, con disposizione di servizio, il dirigente pro-tempore del Servizio competente prescriverà in dettaglio le procedure per usufruire di tale agevolazione, purché venga assicurata l'informatizzazione delle procedure di calcolo del C.U.P. per l'autoliquidazione e che le aree interessate siano limitate a quelle pedonali, ai marciapiedi e agli stalli di sosta, nel rispetto, per le Zone A, del vigente Accordo con la Sovrintendenza siglato in data 25 agosto 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere la documentazione tecnica idonea a verificarne l'accogliibilità, **come dettagliato a seguire:**
 - a) elaborato progettuale: planimetria 1:200 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione dell'assetto viario vigente nell'area su cui il *dehors* viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale, di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e quant'altro possa rilevare;**
 - b) elaborato progettuale in scala 1:50 e relazione tecnica descrittiva, in cui siano indicate le caratteristiche della struttura nonché piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione e della distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici nonché ai materiali e colori degli arredi. Gli elaborati devono essere redatti da un tecnico libero professionista iscritto all'Albo;**
 - c) documentazione fotografica dell'area da occupare e del contesto attorno all'area stessa con planimetria dei punti di ripresa fotografica.**

ART.11 Durata della concessione

1. Le occupazioni sono rilasciate per un periodo di tre anni, anche con carattere di stagionalità.
2. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificare e/o sospendere la concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e con provvedimento adeguatamente motivato, come descritto al successivo art. 15.

ART. 12
Rilascio della concessione. Voltura

1. Il provvedimento concessorio è rilasciato previo assolvimento dei relativi oneri concessori e verso presentazione di idonea polizza assicurativa, di durata pari alla concessione, a copertura di eventuali danni provocati a terzi ed a beni di proprietà comunale (pavimentazione stradale, alberature, patrimonio verde, etc.).
2. In ogni caso, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato alla verifica della regolarità della posizione del richiedente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni concessori pregressi, a qualunque titolo dovuti al Comune.
3. Il provvedimento concessorio potrà essere soggetto a voltura. Il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura a proprio favore della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento degli oneri concessori, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo se entro 30 giorni venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante.

ART.13
Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo che sia stato chiesto il rinnovo nei termini di cui al successivo art. 18 e sino all'emissione dell'eventuale provvedimento di diniego;
 - c) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
 - d) non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
 - e) mantenere pulite le superfici occupate nonché le ulteriori superfici nel raggio di mt. 10 dalla stessa;
 - f) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
 - g) assolvere agli oneri concessori e tributari previsti dalla vigente regolamentazione comunale;
 - h) tenere il titolo di concessione o l'istanza con valore di autorizzazione ai sensi del precedente art. 10 sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività per ogni richiesta degli organi di controllo;
 - i) provvedere al conferimento dei rifiuti differenziati (vetro, organico etc.) con le apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano e alla tutela dell'ambiente;
 - j) alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi.

ART. 14

Obblighi a carattere sanitario

1. In seguito alla concessione di suolo pubblico, va trasmessa al SUAP, ove dovuta, SCIA sanitaria per ampliamento attività, con allegate autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione necessaria.
2. Per svolgere l'attività di somministrazione nei *dehors*, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASP, o titolo abilitativo equivalente, in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

ART. 15

Sospensione e revoca della concessione

1. L'efficacia del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni adeguatamente motivate, per sopravvenute variazioni ambientali e/o relative al traffico veicolare e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente correlato al perdurare di tali eventualità.
2. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
3. **Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione comunale con apposito atto adeguatamente motivato, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.**
4. L'espresso provvedimento di sospensione o di revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e il conseguente rispristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 16

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dei manufatti ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione.
2. In mancanza di comunicazione, e fino alla ricezione della stessa da parte degli Uffici Comunali, restano a carico del titolare della concessione oneri e responsabilità ad essa relativi.

ART. 17

Decadenza della concessione

1. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento concessorio, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare è tenuto *ipso facto* ad eliminare l'irregolarità senza necessità di apposita prescrizione dell'Ufficio competente.

2. La decadenza verrà dichiarata, con apposito provvedimento, dal competente Ufficio Comunale nei casi di cui al successivo art. 19.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza a rimuovere i manufatti, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
4. In caso di decadenza del provvedimento concessorio, non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto l'ottenimento di una nuova concessione per due anni dalla data del ripristino dei luoghi. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone sostenuto né esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto.

ART. 18

Rinnovo della concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza al competente Ufficio Comunale, evidenziando gli estremi della originaria concessione. **Il rinnovo, in presenza di perizia tecnica che asseveri che nulla è mutato rispetto alla concessione originaria, avrà luogo automaticamente purché venga rispettato il termine di cui sopra e salvo successiva verifica da parte dell'Ufficio competente. Qualora detto termine non dovesse essere rispettato, non potrà essere garantito il rinnovo entro la data di scadenza.**
2. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.
3. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 10 del presente Regolamento.

ART. 19

Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza titolo sono abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni di concessione, ivi inclusa la maggiore occupazione rispetto a quanto autorizzato;
 - b) che si protraggano oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta la richiesta di rinnovo, ovvero che si protraggano oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto, oltre al pagamento delle somme previste dalla specifica normativa anche regolamentare, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata; il pagamento in misura ridotta è fissato in euro 300,00 ai sensi dell'art. 16, c. 2, della L. 689/81.
3. **In aggiunta alla predetta sanzione pecuniaria è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività, come sotto riportato:**
 - a) **2^a violazione accertata entro 12 mesi dal precedente provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per 3 (tre) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo martedì successivo alla notifica del relativo provvedimento, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.**

- b) **3^a violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo martedì successivo alla notifica del relativo provvedimento, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.**
 - c) **4^a violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: per le attività soggette all'applicazione dell'art. 10 del TULPS, revoca del titolo abilitativo all'esercizio di impresa, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico. Per le altre attività, chiusura per 90 (novanta) giorni dell'esercizio, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.**
4. Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento concessorio comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.
 5. **Qualora l'occupazione del suolo pubblico venga effettuata in totale assenza di titolo abilitativo, le sanzioni accessorie di cui al comma 3 sono raddoppiate. Resta fermo l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi.**

ART. 20

Applicazione del Canone Unico Patrimoniale ed altri oneri

1. Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e della TARI.
2. L'occupazione di stalli di sosta dati in gestione a soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale è consentita nel rispetto dei relativi contratti di servizio e/o convenzioni vigenti.
3. Nel caso in cui venga concessa l'occupazione di spazi della carreggiata destinata al posteggio a pagamento che sono gestiti dall'AMAT Spa, sarà cura del concessionario ristorare l'azienda AMAT versando al SUAP annualmente la somma di Euro 20,00/mese per ciascuno stallo di sosta occupato, da riversare sempre annualmente ad AMAT.

ART. 21

Norme transitorie e finali

1. Le richieste di concessione per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento e non ancora esitate, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettati. Qualora incompatibili, saranno archiviate con esito negativo, nel rispetto del diritto al contraddittorio del richiedente.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il "Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto", approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2020.